

‘TENEMOS POR BIEN DE FAZER ESTUDIO DE ESCUELAS GENERALES’: TRA ITALIA E CASTIGLIA NEL SECOLO XIII

MANLIO BELLOMO*

Nelle lingue europee del nostro secolo vi è un termine che ha comune e identica radice ed ha unico ed univoco significato: Università, Universidad, Université, University, Universität, Universiteit. Dappertutto il medesimo vocabolo, con le sue evidenti seppure marginali varianti, designa e richiama alla mente la realtà di un’istituzione scolastica di livello superiore, ordinata secondo le leggi di ciascuno Stato nazionale, costituita di una pluralità di insegnamenti e di insegnanti, avente una propria sede fisicamente determinata, unica come un *campus* o articolata e frastagliata nel contesto urbano, amministrata da un corpo di funzionari, di impiegati, di operatori subalterni (bidelli, custodi, operai, etc.).

Ovunque si sono perdute le grandi e tipiche strutture medievali. Restano poche tracce, e talvolta solo di costume. In Italia, ad esempio, rispecchia la vecchia realtà il binomio Università - Opera Universitaria: la prima preordinata agli studi, la seconda all’assistenza agli studenti per i loro problemi quotidiani (alloggio, vitto, borse di studio, etc.). Altrove è ancora viva l’eredità delle *nationes*, come nei Paesi Scandinavi, o a Bologna. A Bologna sono attivi due importanti Collegi, il Reale Collegio di Spagna e il Collegio dei Fiamminghi. In Gran Bretagna, più che sul continente, le variegata strutture esistenti fanno pensare alle nobili radici delle scuole universitarie medievali: i *Colleges* e le scuole ad essi interne, le Facoltà, il Rettorato e l’Aula Magna comune a tutti.

Ormai il nome ‘Università’ rivela poco o niente dell’originaria compagine cui si riferiva e per la quale era nato e veniva adoperato. Eppure, per avvicinarci alla conoscenza del nostro passato ricorriamo solitamente a questo termine, e

* Facoltà di Giurisprudenza, via Gallo 24, 95124 CATANIA (Italia)

lo usiamo con facilità, con immediatezza, direi quasi con indifferenza, come se potessimo veramente intenderci e con esso potessimo cominciare a rappresentare realisticamente quanto i nostri più lontani antenati hanno costruito e praticato nel campo dell'istruzione superiore.

Però, a guardar dentro il secolo XIII, scopriamo che questo nome ci porta direttamente e solamente verso una delle tante forme organizzative allora esistenti nel mondo degli studi: forma certamente assai importante, ma anche molto lontana e molto differente da ciò che oggi intendiamo per Università.

In generale il termine non aveva un significato compiuto se non era accompagnato da un genitivo di specificazione: perché, come è noto, la parola *universitas*, da sola, designava tecnicamente la persona giuridica, cioè qualsiasi indistinta persona giuridica. Basti ricordare la concretezza di Ulpiano: "si quid universitati debetur, singulis non debetur; nec quod debet universitas singuli debent"¹; o l'opposta e vivace definizione di Accursio: "universitas nihil aliud est, nisi singuli homines qui ibi sunt."² Un'associazione, dunque, pensata come ente unitario che si astrae e si distingue dalla totalità degli uomini che la compongono, al modo di Ulpiano; oppure pensata e raffigurata come la totalità stessa dei consociati, al modo di Accursio.

Universitas, inoltre, è parola che nei secoli del medioevo italiano meridionale serviva per indicare l'ordinamento cittadino, l'intero assetto istituzionale della città collocata nell'orbita del *Regnum Siciliae*⁽³⁾. In questo caso veniva intesa non tanto come *universitas hominum*, quanto piuttosto come *universitas civium*.

Questo è il destino del termine: da solo è troppo vago, o troppo astratto, è davvero un *genus*, e per calarsi nella realtà ha bisogno di un complemento di specificazione.⁴

È quanto accade, nel secolo XIII, nelle città dotte italiane, o, almeno, in alcune di esse, e certamente nelle maggiori: a Bologna, forse a Vicenza, sicuramente a Padova che deriva gli usi da Bologna, a Vercelli che deriva gli usi da Padova. Che io sappia, non altrove nello stesso secolo XIII: non a Modena, né

1 D. 3.4.7.1 *ULPIANUS libro decimo ad edictum*. Cfr. anche un brano di Marciano tramandato da D. 1.8.6.1 (e D. 48.18.1.7).

2 Accursio, gl. *non debetur* ad D. 3.4.7.1, *quod cuiuscumque universitatis nomine*. 1. *sicut municipium*. § *si quid*.

3 Cfr. M. Bellomo, *Società e istituzioni dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, 7ª ed., Roma 1994, soprattutto pp. 306-319 (e *ad indicem*).

4 Sempre utile, per la problematica generale dell'*universitas*, P. Michaud-Quantin, *Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le moyen âge latin*, Paris 1970.

ad Arezzo, e neppure a Napoli, a Roma, a Reggio Emilia, a Torino⁵.

Vediamo dunque in quale modo il *genus* si cala nella *species*. In alcune grandi città degli studi si formano associazioni di studenti forestieri e stranieri, ampie e forti, e nei primi decenni del secolo XIII si comincia ad adoperare per esse l'espressione "universitas scholarium"⁶. Così in quegli anni troviamo che l'*universitas scholarium*, e in altri ambiti l'*universitas civium*, si pongono come specificazione della figura teorica generale di *universitas*.

È evidente, perciò, che quando per Bologna, per Padova, per Vercelli, si parla di *universitas scholarium* non si fa riferimento, mai e in nessun modo, alle scuole, né all'ordinamento di esse, e neppure a tutti gli studenti, perché non si parla degli studenti locali. Solo gli studenti forestieri e stranieri di tutte le scuole stanno dentro la rappresentazione evocata con l'espressione *universitas scholarium*; stanno invece fuori di essa i professori (ciò vale per l'Italia), oltre ai giovani appartenenti alle famiglie cittadine, e stanno fuori le scuole intese sia come luoghi dell'insegnamento, cioè come aule, sia come scolaresche legate ai singoli professori; ed infine, restano fuori il *commune civitatis*, il *Regnum*, l'Impero, il Papato, e quanto ciascuno di tali ordinamenti superiori ha compiuto, nel concreto dell'azione, per dare ordine, o ordinamento, alle scuole e agli studenti.

I giovani consociati nell'*universitas scholarium* avevano un preciso spettro di interessi da soddisfare e quotidiani compiti da assolvere, nella ricerca e nel perseguimento di fini comuni, elementari ed essenziali per la vita di ciascuno e per l'acquisizione di una *scientia*. Essi avevano l'onore, ma anche il vanto e l'orgoglio, di volere reggersi con le loro forze, di autogovernarsi organizzandosi in corporazione.

Agli inizi, per circa due decenni, fra il 1200 e il 1220 circa, a Bologna dovettero affrontare molte battaglie e subire qualche sconfitta⁷.

Sul piano pratico accadeva che il podestà cittadino e il *commune civitatis* cercavano in molti modi di impedire che le comitive di studenti sparse nella città coagulassero nell'unità di una sola grande corporazione. Nel 1211 il podestà Guglielmo da Pusterla interviene duramente, velando il colpo che vuole inflig-

5 Sul problema, M. Bellomo, *Scuole giuridiche e università studentesche in Italia*, in *Luoghi e metodi di insegnamento nell'Italia medioevale (secoli XII-XIV)*, a cura di L. Gargan e O. Limone (Atti del Convegno Internazionale di Studi, Lecce - Otranto 6-8 ottobre 1986), Galatina 1989, pp. 121-140.

6 Sull'espressione, O. Weijers, *Terminologie des Universités au XIII^e siècle* (nella collana: Lessico Intellettuale Europeo, XXXIX), Roma 1987, pp. 16-26.

7 Le vicende sono ripercorse in M. Bellomo, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune* (1^a ed., Catania 1979), 3^a ed., Roma 1994, pp. 77-86.

gere alle nascenti organizzazioni studentesche dietro un generale divieto di costituire sette o corporazioni fra cittadini bolognesi oppure fra stranieri e forestieri⁸: rendendo così evidente che proprio alle sette degli studenti egli pensava e ad esse riferiva il divieto⁹, perché solo gli studenti stranieri e forestieri tentavano di incorporarsi, mentre era ovvio ed era nella realtà che ciò mai avevano tentato né intendevano tentare artigiani o mercanti forestieri o stranieri.

I primi decenni del secolo XIII sono veramente critici per gli studenti: da un lato essi ottengono precocemente l'appoggio di due grandi pontefici, Innocenzo III († 1216) e Onorio III († 1227), ma dall'altro incontrano resistenze e diffidenze anche da parte di alcuni dei professori bolognesi¹⁰, e soprattutto da parte di chi, in quegli anni, è il più celebre e autorevole dei giuristi europei, il grandissimo Azzone dei Porci. Azzone, infatti, spiega a lezione che gli studenti non possono costituire una loro corporazione, un'*universitas scholarium*, e quindi neppure eleggere un loro capo, un *rector*, perché essi sono come gli apprendisti che lavorano nella bottega di un maestro d'arte. È certo - egli argomenta - che gli apprendisti di qualsiasi arte o mestiere non possono costituire una loro corporazione: devono compiere prima le prove prescritte, superare l'esame, pagare le tasse, e solo dopo, divenuti maestri d'arte, potranno entrare a far parte di una corporazione. Allo stesso modo gli studenti, che sono impegnati ad apprendere una *scientia*, dovranno superare le loro prove, diventare dottori o almeno causidici, e solo ad opera completata potranno chiedere di entrare nella corporazione dei dottori, o dei notari, o dei giudici, o dei medici¹¹.

La realtà, però, supera e travolge i rigidi ragionamenti del grande giurista, come supera e travolge le resistenze del comune podestarile di Bologna. Hanno gran parte nel gioco complessivo gli aiuti che gli studenti ricevono non solo direttamente dal soglio pontificio, ma anche indirettamente da altre città, desiderose di emulare Bologna, e perciò pronte ad offrire ospitalità e libertà di associazione a quanti vorranno lasciare la città emiliana: così Vicenza si muove nel 1204, Arezzo nel 1215, Padova nel 1222, mentre da tempo, dal 1180-1182, già Modena manovrava per chiamare fra le sue mura qualche professore di grande

8 Bellomo, *Saggio sull'Università...*, cit., pp. 79 e nt. 8, 83-84.

9 Ma ha manifestato perplessità, in contrario, G. Rossi, "*Universitas scholarium*" e comune (sec. XII-XIV), in *Studi e Memorie per la Storia dell'Università di Bologna*, n. s., 1, Bologna 1956, p. 196.

10 Cfr. Bellomo, *Saggio sull'Università...*, cit., pp. 83-86.

11 Azzone, *Lectura* in C. 3.13.7, *de iurisdictione omnium iudicum*. l. *periniquum* (la *lectura* è reportata da Alessandro di Santo Egidio: ed. Parisiis 1577, ristampa anastatica, a cura di A. Converso, in *Corpus Glossatorum Iuris Civilis*, III, Torino 1966, fol. 148rb).

fama, come Pillio da Medicina e Lotario da Cremona, con la speranza di vedere arrivare numerosi studenti al loro seguito¹².

Dopo il 1222, cioè dopo l'imponente migrazione verso Padova, e nel quadro di rapporti nuovi fra i ceti dominanti o emergenti a Bologna, la situazione si stabilizza. Siamo agli inizi del terzo decennio del Duecento.

Gli studenti forestieri e stranieri fondano e fanno funzionare le loro corporazioni, e ad esse danno il nome di *universitates scholarium*. Si formano così a Bologna due ampie corporazioni, l'*universitas citramontanorum* e l'*universitas ultramontanorum*. Accanto ad esse si consolidano e si moltiplicano corporazioni di più modeste dimensioni, da anni già denominate *nationes* affinché sia evidente il criterio dell'aggregazione, cioè la comune etnia, la comune regione, o patria, di chi viene a fare parte della compagine corporativa. *Universitates* e *nationes* nascono e si definiscono però non solo a Bologna: abbiamo sicure testimonianze di analoghe associazioni che, con i medesimi nomi, sono attive a Padova dopo il 1222 e poi, per la migrazione da Padova, a Vercelli dal 1228.

Se osserviamo per un momento, assai rapidamente, quali erano i fini e i compiti dell'*universitas scholarium* e, in parte, anche della *natio*, scopriamo che i problemi didattici e della formazione professionale del giovane corporato non sono fra i primissimi e neppure fra quelli fondamentali e centrali, quando non sono addirittura del tutto assenti.

Il giovane forestiero o straniero, arrivato a Bologna o a Padova o a Vercelli per i propri studi, ha bisogno di molte cose per vivere, prima ancora che per studiare: gli sono necessari una casa, il vitto, del denaro da potere prendere in prestito quando da casa il denaro non arriva o tarda ad arrivare; gli è necessario un giudice cui potersi rivolgere se per istrada viene aggredito e percosso o derubato, se in altri modi viene raggirato, se non riesce a difendere i propri beni o a riscuotere i propri crediti: in breve, ha bisogno di una tutela giudiziaria sia nel campo del diritto penale sia in quello del diritto civile.

Il giovane ha anche bisogno di libri, di un libro almeno su cui esercitarsi e al quale affidare gli appigli per la memoria: bisogno di un libro come bene materiale, di un libro per la scienza come del pane per il corpo¹³.

Ma non solo di un libro. Egli deve avere un maestro, e sa che è difficile districarsi nella scelta, perché a Bologna sono numerosissime e fiorenti le scuo-

12 Bellomo, *Saggio sull'Università...*, cit., pp. 80-83.

13 Per il complesso dei problemi quotidiani, che i giovani dovevano affrontare quando si trovavano 'in terra aliena' per sostenere i loro studi, cfr. Bellomo, *Saggio sull'Università...*, cit., pp. 91-105, 109-128.

le, e non tutte sono dello stesso livello qualitativo, e ciascuna vuole attirarlo, e d'attorno vi sono tavernieri e prostitute pronti e spesso interessati al consiglio, sicché bisogna avvertirlo e ammonirlo affinché egli scelga "non sorte vel sorde, sed arte", come si preoccupa di dire e di scrivere Giovanni Bassiano¹⁴.

Ecco, dunque: nell'*universitas*, nella corporazione studentesca, il giovane cerca e trova tante risposte e tanti aiuti per i propri problemi. Per questa ragione egli vuole che vi sia, a proteggerlo, una corporazione, alla quale affidarsi, dalla quale avere un sicuro sostegno nelle circostanze varie e talvolta sfavorevoli della vita quotidiana.

Di fronte all'*universitas scholarium* stanno le *scholae*. La *schola* è, anzitutto, un luogo, un'aula, una stanza spesso collocata nella casa stessa del professore, sicché il professore ne è tecnicamente *dominus*. La *schola* è anche la scolaresca che l'ha scelta e la frequenta stabilmente. Nella *schola* si muovono e vivono per la gran parte della giornata i giovani che hanno deciso di dedicarsi agli studi. Ciascuno è *socius* del professore, e il professore, nell'ordine degli studi di diritto civile, è *dominus* degli studenti, ma ora *dominus* nel senso di maestro, di guida e di sostegno per l'apprendimento; oppure è *magister*, nell'ordine degli studi di diritto canonico¹⁵.

Il rapporto fra il professore e ciascuno studente della sua scuola è stato, per lungo tempo, per tutto il secolo XII, un rapporto personale: nel senso che esso si è costituito, perché fra il professore e il singolo studente si è stipulato un contratto obbligatorio sinallagmatico, in base al quale il docente doveva una prestazione, la *lectura*, e lo studente per essa un prezzo, la *collecta*. Già durante il secolo XII si erano andate sperimentando forme di contrattazione collettiva, quando alcuni giovani s'erano riuniti in un *consortium* e come *consortium*, non più ciascuno per proprio conto, avevano stabilito col *dominus* l'ammontare della *collecta* individuale e il calendario delle lezioni¹⁶.

14 Giovanni Bassiano, *Materia ad Pandectas* (Proemio) (ed. dopo Azzone, *Summa Codicis*, Venetiis 1584, col. 1143).

15 Sui due termini, e sulle connesse varianti di significato, Weijers, *Terminologie des Universités...*, cit., pp. 133-151.

16 Il termine 'consorzio' è adoperato da G. Cencetti, *Studium fuit Bononie*, in *Studi Medievali*, ser. III, 7 (1966) pp. 781-833, ora in *Le origini dell'Università*, con introduzione e a cura di G. Arnaldi, Bologna 1974, p. 133, sulla base dei *Precepta dictaminis* di Adalberto Samaritani (pp. 130 ss.): a Bologna, nel secolo XII, era nella regola che si formasse "un libero rapporto di locazione d'opera fra un consorzio di scolari e un maestro...". Il termine esprime e rappresenta bene, tecnicamente, la natura dell'aggregazione studentesca finalizzata a un fine specifico: nell'esempio del Samaritani, l'aggregazione è evidente durante la trattativa e il fine è nella stipula di un contratto fra un gruppo di studenti, formatosi per volontà comune, e un professore.

Nel secolo XIII, però, nel tempo in cui si costituiscono le *universitates scholarium* e solo là dove esse si costituiscono, cioè a Bologna, a Padova, a Vercelli, gli studenti si lasciano rappresentare dalle loro potenti corporazioni anche nella definizione del rapporto con il *dominus* di una *schola*. Accade così che fra le tante *scholae* attive nella città le *universitates* ne scelgono alcune, quelle ch'esse ritengono notevoli e meritevoli di attenzione e fiducia: queste, e solo queste, diventano perciò *scholae* delle *universitates* (scuole universitarie), nel senso che, per il riconoscimento ottenuto, esse sono le uniche legittimate ad addestrare gli studenti fino al compimento degli studi, cioè fino alla laurea (*tentamen, privatum examen, publicum examen*). Queste prove, infatti, potranno essere sostenute solamente da chi ha frequentato *scholae 'electae'* dalle *universitates scholarium* (scuole universitarie, perciò, in senso tecnico) e solo da chi, al tempo stesso, si è incorporato nell'*universitas scholarium*. Le *universitates* saranno sempre molto gelose delle loro prerogative: e perciò nessuno studente potrà mai accedere agli esami finali se fin dall'inizio degli studi non si sarà incorporato nell'*universitas scholarium* e se non avrà accettato di essere da questa rappresentato e se non avrà adempiuto agli obblighi verso di essa prescritti e imposti dagli statuti universitari.

È d'altronde evidente che nel mondo degli studi devono essere definiti i rapporti non solo fra le *scholae*, i *domini* di esse, i singoli studenti e le *universitates scholarium*, ma anche i rapporti fra queste varie componenti e i poteri istituzionali locali e centrali, vale a dire il *commune civitatis*, il Papato e l'Impero. Sicché proprio nel secondo decennio del secolo XIII va emergendo, contestualmente all'affermarsi delle *universitates* e delle *nationes* e ai ripetuti interventi di Innocenzo III e di Onorio III (lettere e bolle pontificie), la necessità di un raccordo, di un ordine da dare alla variegata e anche confliggente pluralità di associazioni e di poteri: in breve, si avverte la necessità di un ordinamento. Problema, questo, particolarmente acuto là dove esistono le *universitates studentesche*, cioè a Bologna, a Padova, a Vercelli, ma acuto anche in altre città, nelle quali o mancano le *universitates scholarium*, o esse hanno avuto una vita tanto grama e stentata da non avere lasciato alcuna traccia di sè.

L'esigenza di un ordine da imporre dall'alto, da parte di un'autorità superiore, e l'ordinamento che soddisfa tale esigenza cominciano ad avere un loro specifico, peculiare nome. Circola infatti un nome nuovo, mai prima adoperato: si parla di *studium*, per designare l'ordinamento entro cui si raccordano, o si vorrebbe che si raccordassero, le forze che spontaneamente, nel corso di oltre un secolo, si sono formate e irrobustite e si presentano ora tutte insieme sulla scena della vita cittadina.

Una delle più antiche testimonianze del termine *studium*, nel senso appena indicato, compare a Bologna nel 1217⁽¹⁷⁾; contemporaneamente, fra il 1215 e 1218, il termine è adoperato da Paolo Ungaro, in un *notabile* relativo alla decretale *Tuae fraternitatis discretio* di Innocenzo III (del 1207), in parte recepita nella *Compilatio III*, pubblicata fra il 1209 e il 1210¹⁸: nella quale decretale, tuttavia, il termine non era presente. Poco più tardi, nel 1228, a Vercelli si dà per scontato che esiste uno *studium*, cioè un ordinamento che ha forza e legittimità per dare norma e ordine a *domini e magistri, a scholae e scholares, a nationes e ad universitates*.

Si inserisce in questa fase e appartiene agli stessi decenni un movimento analogo, che si sviluppa e si afferma però in altre città, in città diverse da quelle che abbiamo finora ricordato, in città nelle quali vi sono sì le scuole e i professori e gli scolari, ma non vi sono le *nationes* né - soprattutto - le *universitates scholarium*. Lasciamo da parte il caso di Vicenza (1204), ch'è fra tutti il più difficilmente documentabile, anche se dal testo appena ricordato di Paolo Ungaro ricaviamo la notizia che a Vicenza non vi era uno *studium*. E lasciamo pure da parte Modena, che come Vicenza, secondo Paolo Ungaro, non avrebbe conosciuto la realtà di uno *studium*. Prendiamo in considerazione, invece, Arezzo (1215), Napoli (1224), Reggio Emilia (1242).

In queste tre città mancano le *universitates*. A Napoli c'è forse una ragione plausibile, se si può prestare fede a quanto scrive Federico II, in una delle lettere della c. d. 'fondazione' dello *studium*, per magnificare l'opulenza della città partenopea: vi è abbondanza di case, vi è un ricco mercato ove si vende ogni sorta di generi alimentari, vi sono le aule per gli studenti, e vi è soprattutto la volontà del sovrano di compensare il lavoro dei professori con propri *donaria*, per evitare agli studenti il peso del pagamento della *collecta*¹⁹. Mancherebbero

17 Bologna, Statuti del 1250, lib. VII.9, *De secta vel compositione pro transferendo studio ad aliquam civitatem* (ed. a cura di L. Frati, vol. II, Bologna 1869, p. 25): la rubrica è datata 1217, e si può supporre che sia stata trascritta e inserita negli Statuti del 1250 senza variazioni di termini; la testimonianza resterebbe dubbia se non fosse confermata da un brano di Paolo Ungaro (sul quale vd. *infra*, nt. 18): la norma stabilisce il *bannum* perpetuo come pena per chi "inventus fuerit face-re vel fecisse amodo sectam vel conspirationem pro studio transferendo a civitate Bononie ad alium locum."

18 Paolo Ungaro, *Notabilia*: "Nota contra scolares qui ibi studeant ubi nullum est studium vel minus bonum et est contra mutinenses, vicentinos et pro bononiensibus" (ed. P. Nardi, *Le origini del concetto di 'Studium generale'*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 3 (1992) p. 59).

19 Federico II, Lettera del 1224 (III, luglio), (ed. a cura di J.L.A. Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica Friderici secundi*, II.1, Paris 1852, p. 451). Riferendosi al mercato di Napoli Federico scrive: "... ubi rerum copia, ubi ample domus et spatiosae satis...; ubi etiam necessaria vite hominum per terras et maritimas facile transvehuntur..."

percì proprio le spinte nascenti dal bisogno e dalla penuria dei beni di consumo essenziali e dalla necessità di contrattare collettivamente il compenso per le lezioni, cioè la misura della *collecta*: mancherebbero, quindi, proprio quelle spinte che a Bologna o a Padova inducono e quasi costringono, invece, all'aggregazione dal basso, all'autogestione e all'autotutela corporativa.

Ma a Napoli, come a Reggio Emilia poco più tardi, è evidente che serve non solo un ordine da dare alle scuole, ai programmi, alle relazioni fra le scuole e gli studenti e fra il mondo degli studi e la corona, ma anche una forma di legittimazione delle scuole: legittimazione che a Bologna si fonda soprattutto e in primo luogo sull'*electio* che l'*universitas scholarium* fa di alcune scuole; che a Napoli non può fondarsi sulla stessa base. Sicché appare ovvio e necessario al sovrano di intervenire. Come ho dimostrato in un mio recente articolo, Federico II, nel 1224, non crea dal nulla lo *Studium* di Napoli: ma dà piuttosto un ordine, un "ordinamento", a quanto già esiste, legittimando in tal modo la vita e l'attività delle scuole partenopee²⁰.

È significativo, estremamente significativo, che nel compiere l'opera Federico II adoperi il termine *studium* per designare l'ordinamento che impone alle scuole: mai v'è la parola *universitas*, e possiamo comprenderlo, perché l'*universitas scholarium* era ben altra cosa, ben altra istituzione, o associazione, a confronto con lo *studium*.

È del tutto identica la situazione ad Alcalà de Henares. Quando Sancho IV decide di imprimere il suggello della sua autorità regia alle scuole esistenti nella città adopera parole che non lasciano adito a dubbi: "... Ponemos por bien de ffa-

20 E' quanto ho sostenuto in un mio articolo: M. Bellomo, *Federico II, lo 'Studium' a Napoli e il diritto comune nel 'Regnum'*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 2 (1991) pp. 135-151.

21 Sancho IV, Diploma di fondazione dello *Studium* di Alcalà de Henares, dato da Valladolid il 20 maggio 1293. La 'Real Carta' è conservata a Madrid, Archivo Histórico Nacional, Vitrina de la Universidad de Alcalà, doc. 18. E' stata edita numerose volte. La migliore trascrizione è di M. Gaibrois de Ballesteros, *Sancho IV de Castilla*, vol. III, Madrid 1928, pp. CCCXXV-CCCXXVI (una riproduzione fotografica è inserita fra le pp. CCCXXIV e CCCXXV). Sono scorrette le altre edizioni: così, certamente, quella di C.M. Ajo G. y Sáinz de Zúñiga, *Historia de las Universidades Hispánicas. Orígenes y desarrollo desde su aparición hasta nuestros días. I. Medievo y Renacimiento Universitario*, Madrid 1957, doc. 26, pp. 451-452: qui vi sono errori evidenti, perché l'a. legge per "h" ciò che nel manoscritto è una doppia "ff", sicché il brano sopra riportato nel mio testo è diventato: "tenemos por bien de hazer Estudio...": cosa che toglie al documento l'importante significato storico che esso invece ha. Il brano è anche citato, in una versione più corretta, da V. Beltran de Heredia, *Bulario de la Universidad de Salamanca (1219-1549)*, I, Salamanca 1966, p. 198: al posto del verbo "hazer", infatti, l'a. colloca con esattezza il verbo "fazer"; tuttavia anche in questa trascrizione non mancano interventi sul testo di dubbia legittimità, né mancano

zer estudio de escuelas generales...”²¹. Con una chiarezza che è davvero esemplare lo *studium* nasce così come ordinamento imposto dall’alto su scuole già esistenti: scuole che operavano, forse da tempo, all’interno di ordini religiosi²²; scuole che ora il monarca ha l’interesse e pensa di avere la forza di ridurre all’obbedienza di ordini regi²³.

Su scala più ridotta, nell’ambito circoscritto di una città comunale, è analoga la vicenda di Reggio Emilia. Ed è altrettanto chiara la testimonianza delle fonti e principalmente di una rubrica dello statuto comunale, nella quale il *commune civitatis* dispone l’ordinamento da dare alle scuole, stabilendo in qual modo i giovani debbano essere ripartiti ed assegnati alle *scholae* che si trovano “sopra e sotto la via principale della città.”²⁴ Qui i giovani non hanno, come hanno invece a Bologna, alcuna libertà di scelta individuale; e neppure hanno possibilità di scelta collettiva, perché mancano la mediazione e l’intervento di una *universitas scholarium*²⁵. Qui è il comune cittadino che sceglie e decide. In tal modo l’ordinamento predisposto per le scuole dà vita allo *studium civitatis* (e dunque, ovviamente, non ad una *universitas*!).

Concludendo su questo punto, a Napoli nel 1224 come ad Alcalà de Henares nel 1293 abbiamo uno *Studium Regni*, a Reggio Emilia, come altrove, uno *Studium civitatis*, o *Studium urbis*.

Uno *studium*, dunque, può ricevere il suo ordinamento da varie autorità.

Talvolta l’ordinamento generale (lo *studium*) si delinea e si definisce in forza di una trattativa fra le corporazioni studentesche e il *commune civitatis*,

venti sul testo di dubbia legittimità, né mancano dimenticanze. Per comodità del lettore e per i necessari confronti con le scorrette edizioni riproduco, dopo averla controllata, la parte centrale del diploma di Sancho IV secondo la puntuale trascrizione del ms. madrileno fatta da Mercedes Gaibros de Ballesteros: “Tenemos por bien de ffazer estudio de escuelas generales en la villa de Alcala. Et por que los maestros et los escolares ayan voluntad de venir y a estudio, otorgamos les que ayan todas aquellas ffranquezas que a el estudio de Valladolid.”

22 Vd., per un esempio, J.D. Calleja, *Breves noticias históricas de los colegios y conventos de religiosos, incorporados a la Universidad de Alcalà de Henares*, Madrid 1901; altra letteratura è citata da A. Pérez Martín, *Importancia de las Universidades en la recepción del Derecho Romano en la Península ibérica*, in *Studi Sassaresi*, Serie III, 8 (1980-1981) pp. 294-295 e nt. 47.

23 Ma sembra che lo *Studium* non riuscì a funzionare per moltissimo tempo: così Pérez Martín, *op. e loc. cit.*

24 Reggio Emilia, Consuetudini del 1242, rubr. LXI, *Quod fiat distributio scholarum a strata tam superius quam inferius* (ed. a cura di A. Cerlini, *Consuetudini e Statuti reggiani del secolo XIII*, I, Milano 1933, p. 36; U. Gualazzini, *La scuola giuridica reggiana nel Medio Evo*, Milano 1952, p. 137).

25 Sull’inesistenza a Reggio Emilia di una *universitas scholarium* mi permetto di rinviare a Bellomo, *Scuole giuridiche e università studentesche...*, cit. (vd. *supra*, nt. 5), p. 131 e nt. 34.

come a Bologna, a Padova, a Vercelli.

In altri casi, invece, l'ordinamento imposto dall'alto prescinde da una precedente trattativa con gli studenti, organizzati o meno che siano in una loro corporazione (*universitas*), capace di far sentire la propria voce e di incidere nella configurazione dell'ordinamento delle scuole e degli studi. Vi è semplicemente una decisione unilaterale di un *commune civitatis* o di un sovrano: sicché si forma uno *studium civitatis* (o *studium urbis*), oppure uno *studium regni*.

Accade anche, e nel Trecento sempre più frequentemente, che una delle due massime autorità che reggono il mondo, l'Imperatore o il Pontefice, decida di riconoscere e di coordinare istituzionalmente le scuole attive in una città: si adoperi allora un'espressione più ampia e più adeguata e si parla di *studium generale*.

È opportuno precisare che il riconoscimento dell'Imperatore o del Pontefice può indirizzarsi sia a scuole che mai hanno avuto un ordinamento, sia anche a scuole che invece un ordinamento hanno avuto o perché lo hanno concordato con le *universitates scholarium* e con il *commune civitatis*, come a Bologna e a Padova, o perché lo hanno ricevuto per imposizione dall'alto da parte del *commune civitatis* o di un sovrano, come, rispettivamente, a Reggio Emilia, da un lato, a Napoli e ad Alcalá de Henares, dall'altro. Se ne ha per conseguenza che, in primo luogo, come è naturale perché è *in re ipsa*, lo *studium* di Bologna è anch'esso *studium generale*; e poi, in secondo luogo, che lo *studium* di Bologna non può essere considerato come il modello primo ed originario di uno *studium generale*, essendo esso invece atipico, come quello di Padova, per l'intersezione e il confluire nel corpo dell'ordinamento di forze organizzate differenti fra di loro come le *universitates scholarium*, le *nationes*, il *commune civitatis*, e all'apice la curia pontificia e lo stesso pontefice, a cominciare da Innocenzo III. E difatti non si può trascurare la circostanza determinante, e certamente non casuale, che lo *studium* di Bologna non è stato *studium generale* fin dal momento in cui l'espressione ha cominciato a comparire nelle fonti²⁶, cioè fin dal secondo decennio del secolo XIII, né il fatto che come *studium generale* certamente non è stato visto e giudicato dalla dottrina giuridica del tempo. Infatti

26 Il concetto di *studium generale* è per la verità assai complesso e la storiografia ha avuto e ha difficoltà a precisarne il profilo. Un recente saggio di Paolo Nardi dà però la conferma della linea interpretativa che sto proponendo e seguendo: P. Nardi, *Le origini del concetto di 'Studium Generale'*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 3 (1993) pp. 47-78 (la bibliografia sul tema è analiticamente indicata nelle note, soprattutto a p. 47 nt. 2). Nardi ha indagato tra le fonti dottrinarie del secolo XIII per precisare il significato dell'espressione 'studium generale': ma nulla

solo più tardi, intorno al 1240, comincia a circolare nella dottrina canonistica (Bernardo da Parma, Goffredo da Trani) l'espressione *studium generale*,²⁷ e probabilmente ciò accade per l'influenza del grande esempio di Napoli e per la mediazione di Goffredo da Trani, che prima del 1240 aveva insegnato a Napoli.

Dopo quanto ho detto, mi sembra evidente che per designare i centri di studio del secolo XIII, in Italia come fuori d'Italia, non si può adoperare il termine 'universitas' (università): perché o vi è un'*universitas scholarium* che non esprime, non copre e non esaurisce tutte le forme organizzative esistenti nella città degli studi, oppure non vi è alcuna *universitas* laddove tuttavia vi sono scuole superiori e v'è pure, o può esservi, uno *Studium*.

La tipologia dell'insegnamento superiore è ancora più varia, ricca e composita di quanto s'è detto finora.

Vi sono infatti centri di studio per i quali è difficile adoperare le parole più usuali del nostro linguaggio relativo al tema: né *universitas*, né *natio*, e neppure *studium*, e tanto meno *studium generale*; e se parliamo di *scholares* non sempre è certo che si tratti di giovani o giovanissimi, di principianti alle prime prove, di *novelli auditores* per dirla con Giovanni Bassiano²⁸.

Sappiamo infatti che in alcune città prive di *studium* e di *universitates scholarium* si sono compiute esperienze importanti nel campo dell'insegnamento e della riflessione critica sulle fonti normative dell'Impero e della Chiesa. Vi sono infatti sicure tracce scritte, testimonianze certe, dirette o indirette, delle lezioni che sono state tenute in tali centri di studio.

Uno dei casi noti, allo stato delle ricerche e delle nostre conoscenze, ci porta nel cuore della curia pontificia. Agli inizi, fra il secondo e il terzo decennio del secolo XIII, non vi è una specifica organizzazione, ma v'è solo qualche ecclesiastico o giurista laico legato alla corte papale che di sera, senza formalità, tiene scuola aperta per i volenterosi: che non sono necessariamente giovani studenti alle prime armi, ma sono causidici, *procuratores*, *legum periti*, forse anche *scriptores* o notari, o *iudices*, tutti impegnati professionalmente nelle varie attività per le quali serve la conoscenza del diritto, e già in qualche modo addestra-

ha trovato fino al 1240 circa, perché gli interpreti del testo legislativo principale per questo tema (la *Const.* 'Omnes rei publicae' [§ haec autem]) poco o pochissimo avevano da dire su una trama istituzionale come quella dello *studium*, che compare relativamente tardi (verso la fine del secondo decennio del secolo XIII a Bologna), dato che solo dopo i tentativi di Federico II o di qualche *commune civitatis* come Vercelli o Reggio Emilia comincia a dare chiaro segno della sua presenza.

²⁷ Cfr. Nardi, *op. cit.*

²⁸ Giovanni Bassiano, *Materia ad Pandectas* (Proemio) (ed. dopo Azzone, *Summa Codicis*, Venetiis 1584, col. 1143).

ti all'uso delle leggi e all'interpretazione dei canoni della Chiesa e delle norme di Giustiniano.

Così a Roma, o dove sta la corte del Papa, nel corso degli anni trenta del Duecento incontriamo un grande maestro, già professore a Bologna, ad Arezzo e a Napoli, Roffredo Beneventano. Nel decennio precedente egli è stato vicino a Federico II, ma da Federico II si è allontanato intorno al 1229 e si è trasferito nella città pontificia. Ad attestare la sua attività didattica sono rimasti stralci delle sue lezioni documentati da un manoscritto oggi conservato nel Museo Nazionale di Praga (A. XVII. 10) e da me studiato anni fa in questa prospettiva: frammenti selezionati e raccolti da un suo ignoto allievo, che con chiarezza racconta come si svolgevano le *lecturae* del grande giurista: di sera, con la possibilità per ognuno dei presenti di intervenire, di chiedere e di obiettare. Dal tenore dei frammenti tramandati si ricava che le lezioni erano condotte sul testo del *Codex* di Giustiniano, che avevano un raffinato contenuto teorico, che al contempo offrivano sicuri e fondamentali schemi di orientamento a pratici impegnati nella conduzione di processi o nelle attività forensi connesse, collaterali e minori. Emerge inoltre un problema, ch'era fondamentale affrontare negli ambienti della curia romana: il problema, cioè, del rapporto fra il diritto civile e il diritto canonico, da definire di volta in volta nel concreto delle normative esaminate, coincidenti o confliggenti, utilizzabili per un reciproco sostegno, o per possibili o necessarie integrazioni. Tale problema veniva affrontato da Roffredo Beneventano in un modo e con un'attenzione ch'erano del tutto insoliti negli anni '30 del Duecento: insoliti per chiunque teneva ad oggetto delle sue *lecturae* il *Codex* giustiniano, cioè uno dei testi principali del diritto civile²⁹.

Qualche decennio più tardi, per le stesse ragioni che abbiamo visto manifestarsi e imporsi a Bologna, a Napoli, a Reggio Emilia, si opera un raccordo fra varie scuole di questo tipo: si tenta di dare ordine alla realtà esistente, si disegna un ordinamento che dà corpo e norma ad uno *studium*: che secondo alcuni è *studium curiae*, distinto e diverso dallo *studium urbis* che pur sorgerà nella stessa città di Roma³⁰, mentre secondo altri è con ogni probabilità l'unico

29 Sull'intera problematica relativa alla 'scuola romana' e alle caratteristiche dell'insegnamento di Roffredo Beneventano cfr. M. Bellomo, *In torno a Roffredo Beneventano: professore a Roma?*, in *Scuole diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, I, Catania 1985, pp. 135-181.

30 È specifico il contributo di C. Frova - M. Miglio, "*Studium Urbis*" e "*Studium Curiae*" nel Trecento e nel Quattrocento: linee di politica culturale, in *Roma e lo 'Studium Urbis'. Spazio urbano e cultura dal Quattrocento al Seicento* (Atti del Convegno, Roma 7-10 giugno 1989), Roma 1992, pp. 26-39 (e letteratura ivi citata).

e solo *studium* attivo a Roma³¹.

Una vicenda analoga si intravvede a Caserta, o a Napoli. Agli inizi del Trecento il vescovo di Caserta, giurista di buon livello e di qualche fama, Benvenuto da Morcone, addestra in diritto civile un suo nipote, Biagio da Morcone, e delle sue lezioni sull'*Infortiatum* è rimasta buona testimonianza nel manoscritto Vaticano, Arch. S. Pietro A. 32, analiticamente studiato da Giuseppina Nicolosi Grassi³². Se Benvenuto viveva nella città di cui era vescovo (e non a Napoli), siamo dunque a Caserta. Il nipote, Biagio, diventa giurista di qualche significato: eppure siamo certi ch'egli mai ha avuto una laurea, cioè mai è divenuto *doctor in iure*: forse proprio perché aveva frequentato solamente una scuola privata, la scuola dello zio vescovo. Dello zio e maestro egli dice ogni bene possibile, con una frase ch'era allora corrente: ricorda il prelado, infatti, come colui "qui me de nihilo aliquid fecit"³³.

La scuola del vescovo di Caserta è dunque di quelle che non sono riconosciute, da nessuno: né da un'*universitas scholarium*, né da un *commune civitatis*, né da un sovrano e neppure da un pontefice o da un imperatore: è una scuola, cioè, che mai è stata incardinata nell'ordinamento di uno *studium*.

Altro caso è a San Gimignano, città che per tradizione era ricca di notari, tanto che molti di essi si trasferivano ed operavano a Firenze. Come ha dimostrato Federico Martino, rileggendo in modo più corretto rispetto a Meijers il manoscritto Firenze, Biblioteca Laurenziana, Santa Croce, Plut. 6 sin. 3³⁴, per qualche anno, nel quarto decennio del Duecento, nella piccola città toscana insegna il celebre giurista Benedetto d'Isernia: giurista che s'era formato ed aveva insegnato a Bologna, poi a Napoli, ed essendo rimasto legato a Federico II forse era costretto per ragioni politiche o diplomatiche a soggiornare nella ghibellina San Gimignano. Ebbene, qui egli tiene scuola aperta: e delle sue lezioni toscane restano sicure tracce e copiosi frammenti nel manoscritto fiorentino.

Ecco dunque che a Roma, a Caserta-Napoli, a San Gimignano siamo in presenza di scuole che non accolgono solo giovani digiuni di diritto, che non hanno

31 Così G. Adomi, *L'Archivio dell'Università di Roma*, in *Roma e lo 'Studium urbis' ...*, cit., pp. 388-430, soprattutto 418 ss.

32 G. Nicolosi Grassi, *'Lecturae' di scuola meridionale nei secoli XIII-XIV. Il manoscritto Vaticano, Arch. S. Pietro A 32*, Catania 1984.

33 Su Biagio da Morcone, R. Abbondanza, *Biagio da Morcone*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 10, Roma 1968, pp. 6-8.

34 F. Martino, *Una 'ignota' lettura toscana di Benedetto d'Isernia. Nuove indagini sul manoscritto Laurenziano, Plut. 6 sin. 3*, in *Quaderni Catanesi di Studi Classici e Medievali*, 14 (1985) pp. 433-453.

uno specifico riconoscimento formale, che si muovono fuori da un ordinamento degli studi, e tuttavia sono rette da grandi giuristi, impartiscono un insegnamento di alto livello teorico, danno guida e sostegno all'attività di operatori del diritto già impegnati o vicini ad impegnarsi nella pratica forense o notarile o amministrativa. Sono scuole che non possiamo chiamare universitarie, benché i metodi didattici, dell'insegnamento e dell'apprendimento, siano largamente simili ai metodi e alle opere delle scuole universitarie di Bologna o di Padova.

Possiamo ora riassumere e concludere.

Nella realtà del secolo XIII dobbiamo individuare, cogliere e rappresentare situazioni e profili istituzionali fra loro profondamente diversi e differenti.

Vi sono i luoghi della didattica: sono le *scholae*.

Le *scholae* possono essere isolate, o anche plurime, poste le une accanto alle altre, in concorrenza fra loro, senza essere riconosciute da un'autorità superiore e senza essere scelte, '*electae*', da corporazioni studentesche.

Le *scholae* possono essere frequentate solamente da *novelli auditores*, oppure anche da causidici o da operatori del diritto desiderosi di un più adeguato addestramento teorico.

In alcune città, come a Bologna, a Padova, a Vercelli, le *scholae* (alcune *scholae*) sono riconosciute dalle *universitates scholarium*, e in una trama concordata di rapporti fra *universitates*, *commune civitatis* e pontefice sono inserite in un ordinamento generale denominato dapprima *studium* e poi *studium generale*.

In altre città le *scholae* sono riconosciute e legittimate da un sovrano, come nel *Regnum Siciliae* a Napoli da Federico II nel 1224, nel Regno di Castiglia e León ad Alcalá de Henares da Sancho IV nel 1292, oppure dal governo cittadino, come a Reggio Emilia dal *commune civitatis* nel 1242, oppure da un Pontefice, come a Roma da Innocenzo IV con i due atti della c. d. 'fondazione' dello *Studium Curiae* nel 1244-1245. Qui le *scholae* sono erette a *studium*, benché manchino di fronte ad esse le *universitates scholarium*.

Si formano così le tipologie dello *Studium Regni*, dello *Studium Urbis*, dello *Studium Curiae*.

Se dunque per il secolo XIII parliamo di università, non parliamo solo dell'*universitas scholarium*: ma adoperando un unico termine, 'di comodo' -vago e impreciso-, indichiamo di volta in volta o le *scholae*, oppure le *universitates scholarium*, oppure lo *studium* (in una delle sue tipologie), oppure tutti insieme questi luoghi (le *scholae*), queste organizzazioni (le *universitates*), queste istituzioni (gli *studia*) dell'insegnamento superiore.